Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **435**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto:

storia sociale.

Art. 2.

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

microbiologia enologica;

geologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **436**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

filologia latina medioevale e umanistica.

Art. 2.

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

microchirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **437**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo politico-amministrativo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto del lavoro e legislazione sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **438**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

economia e politica monetaria;
economia e politica internazionale;
economia regionale;
economia e politica del lavoro;
geografia applicata ed organizzazione del territorio.

Art. 2.

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, nell'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di « istituzioni economiche e commerciali » muta la denominazione in quella di « sistemi economici comparati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 108

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 agosto 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1983, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 277, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro

n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 7 luglio 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,95% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre settembre-ottobre 1983, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni e pari al 18,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 18,50% per il bimestre settembre-ottobre 1983.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1983 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre settembre-ottobre 1983, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa e pari al 20,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1983

Il Ministro: GORIA

(5116)

DECRETO 31 agosto 1983.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1983, dei mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica e la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, numero 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 luglio 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,60% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1983;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,25% per il bimestre settembre-ottobre 1983;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative indicate in premessa è pari al 18,25% per il bimestre settembre-ottobre 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari:

al 20,10% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1983

Il Ministro: GORIA

(5114)

DECRETO 31 agosto 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1983, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983 con cui è stato fissato nella misura del 18,70% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 luglio 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,65% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1983;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,30% per il bimestre settembre-ottobre 1983;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,30% per il bimestre settembre-ottobre 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1983 è pari:

al 20,50% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1983

Il Ministro: GORIA

(5113)

DECRETO 31 agosto 1983.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre settembre-ottobre 1983, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 7 luglio 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,95% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 come segue:

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre settembre-ottobre 1983, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,50% per il bimestre settembre-ottobre 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1983, da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse, è pari:

al 20,65% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,50% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1983

Il Ministro: GORIA

(5115)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 9 dicembre 1982 della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di una opzione alla scadenza del contratto, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e l'opzione allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la sottoindicata opzione, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa relativa all'assicurazione monoannuale di un capitale da pagarsi in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato e da utilizzare, come complementare di contratti collettivi di capitalizzazione delle indennità di fine rapporto;

opzione alla scadenza di un periodo prestabilito per capitalizzare per un periodo ulteriore il capitale esigibile e da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa di capitalizzazione a premio unico approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1982.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5050)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 14 gennaio 1983 della S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto me-

diamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta società ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli allo assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4960)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. R.A.S. - L'Assicuratrice italiana, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 30 novembre 1982 della S.p.a. R.A.S. - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizzà all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta società ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla S.p.a. R.A.S. - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4917)

DECRETO 4 agosto 1983.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza presentate dalla S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 16 settembre 1982 della S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni generali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 18 giugno 1981, n. 13296, alla S.p.a. Società italiana vita, incorporata con decreto ministeriale 30 dicembre 1981 nella società richiedente;

Considerato che nel nuovo testo delle condizioni generali di polizza, rispetto alle precedenti, risulta abrogato l'art. 13 che regola la partecipazione degli assicurati agli utili di bilancio e che tale variazione, conseguente alla modifica dello statuto della società, non altera il rapporto con l'assicurato;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede in Milano.

Roma, addì 4 agosto 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5004)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 giugno 1983, n. **439**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, ad accettare un legato.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 15.000.000, disposto a favore della sezione di Milano dalla sig.ra Zoe Castioni ved. Herly detto Bellini con testamento pubblico 25 maggio 1974, pubblicato in data 5 novembre 1980, n. 277607/6660 di repertorio, a rogito avv. Vincenzo Maienza, notaio in Milano, e registrato a Milano in data 7 novembre 1980 al n. 26512.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 289

DECRETO 27 giugno 1983, n. **440**.

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare un lascito.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente nella quarta parte di una somma in titoli, di complessive L. 11.502.822, disposta in favore della sezione di Bassano del Grappa (Vicenza) dal sig. Giovanni Polo con testamento pubblico 21 maggio 1974, pubblicato in data 21 febbraio 1977, numero 17623/7305 di repertorio, a rogito dott. Mario Mauro, notaio in Bassano del Grappa e registrato a Bassano del Grappa in data 22 febbraio 1977 al n. 266.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 290

DECRETO 15 luglio 1983, n. **441**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Barbara Melzi delle figlie della carità canossiane », in Legnano, e autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto Barbara Melzi delle figlie della carità canossiane », in Legnano (Milano). L'Istituto predetto viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da madre Giuditta Baio con atto pubblico 12 febbraio 1981, n. 29902/6068 di repertorio, a rogito dott. Francesco Novara, notaio in Legnano (Milano), consistente in vari fabbricati e terreni siti nei comuni di Legnano, Rescaldina, Cerro Maggiore e San Vittore Olona, tutti in provincia di Milano, descritti nella perizia giurata 16-17 dicembre 1980 del geom. Ferruccio Masetti e valutati complessivamente in L. 4.485.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1983
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 294

DECRETO 15 luglio 1983, n. **442**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della parrocchia della « Beata Maria Vergine del Carmelo e di S. Michele arcangelo », in Montesilvano.

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescara-Penne, relativo al mutamento del titolo della parrocchia della « Beata Maria Vergine del Carmelo e di S. Michele arcangelo », in Montesilvano (Pescara), in « Beata Maria Vergine del Carmine ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1983
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 199

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di economia e commercio:
merceologia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di farmacia:
tecnica e legislazione farmaceutica.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto italiano (II cattedra);
diritto amministrativo.

Facoltà di magistero:
linguistica francese.

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5105)

Vacanze di insegnamenti presso l'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono vacanti i sottoelencati insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1983-84:

chirurgia speciale odontostomatologica;

protesi dentaria;

radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);

chirurgia maxillo-facciale.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(5120)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Azienda italiana vetrerie Ricciardi, con uffici a Milano, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, in Perosa Argentina (Torino), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Napoli, stabilimento di Asti, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

(5097)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale Umbria, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione a competenza generale del Ministero dell'interno.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1983 il geom. Adolfo Pennella Pennetti, in servizio presso com. prov. VV.FF. - Perugia, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale Umbria, con decorrenza dal 18 luglio 1983, in sostituzione dell'ing. Alessandro De Rossi.

(5039)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Specie e varietà	Costitutore dichiarato
Frumento duro:	
Adamello	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Castello	Id.
S. Cataldo	Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee Università - Pisa
S. Pietro	Giordani Guido - S. Pietro in Casale (Bologna)
Solitario	Coseme - Compagnia sementi elette meridionali - Foggia
Vento	Venturoli Vittorio - Pianoro (Bologna)
Lira	Società produttori sementi S.p.a. - Bologna
Frumento tenero:	
Clara	Dusi Lionello - Nogarole Rocca (Verona)
Saul	Associazione produttori sementi dello Oltre Po vogherese S.c. a r.l. - Voghera (Pavia)
Tivoli	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Spada	Id.
Gisella	Cereal Research Institute - Szeed (Ungheria)
Carina	Consorzio agrario provinciale - Cremona
Abano	Società polesana produttori sementi - Badia Polesine (Rovigo)
Ariano	Id.
Arqua	Id.
Antares	Poljoprivredni Institut - Osijek (Yugoslavia)
Orzo:	
Arda	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Protidor	I.N.R.A. - Parigi (Francia)
Jaidor	Id.
Jeff	Belloy obtention S. a r.l. - Estrée St. Denis (Francia)
Ciro	Consorzio agrario provinciale - Cremona
Gea	Società Gea S.r.l. - Acquapendente (Viterbo) e Saatenring Muller-Pfeffer-Von Rumker OHG Greussenheim (R.F.T.)
Kaskade	Bayerisch Pflauzenzuchtgesellschoft eG e Co Munchen (R.F.T.)
Nudinka	Saatenring Muller - Pfeuffer von Rumker OGH - Greussenheim (R.F.T.)
Plaisant	Groupment Agricole Essonois - Maisse (Francia)
Mikado	Secobra recherches - Maule (Francia)
Pogador	Id.
Patata:	
Concurrent	Friese Maatschappij van Landbouw - Leeuwarden (NL)
Balder	Id.

(5010)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Etroubles

Con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1983, n. 4511, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Etroubles adottati con deliberazione consiliare 27 giugno 1981, n. 24. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(5029)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Pré-Saint-Didier e Nus

Con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1983, n. 4504, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 5 del vigente piano regolatore generale del comune di Pré-Saint-Didier adottata con deliberazione consiliare 20 gennaio 1983, n. 28. Copia di detta deliberazione munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1983, n. 4513, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 del vigente piano regolatore generale del comune di Nus adottata con deliberazione consiliare 15 dicembre 1982, n. 164. Copia di detta deliberazione munita del visto di conformità all'originale, sara depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(5030)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Villalagarina

Con deliberazione 24 giugno 1983, n. 6597, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le neoformate particelle fondiarie 344/3, 344/4, 344/5, 738/2, 738/3, del comune catastale di Villalagarina dal demanio al patrimonio provinciale.

(5088)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 17 agosto 1983, n. 1/13/2-1179, il decreto prefettizio 6 febbraio 1933, n. 11419/290, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Stefancic, nato a S. Dorligo della Valle il 3 marzo 1878, venne ridotto nella forma italiana di « Stefani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giovanna Olenik e ai figli Giovanna, Maria, Giuseppe, Giovanni, Olga, Gisella e Albino, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 17 giugno 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Aldo Stefani di Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 2 maggio 1930, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Stefančič ». Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Stefani » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Nives Bratina, nata a Trieste il 1° maggio 1938, nonché nei confronti del figlio Aleš Stefani, nato a Trieste il 31 ottobre 1965. Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(5040)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di economia e commercio, via S. Felice, 5, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 settembre 1983, ore 14;

seconda prova scritta: 24 settembre 1983, ore 9.

(5125)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e per titoli, a posti di restauratore nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 1-2 del gennaio-febbraio 1981 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 4, foglio n. 147, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito e quella del vincitore del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di restauratore in prova di opere di oreficeria, glittica, avori e ambre nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del marzo-aprile 1981 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1981, registro n. 5, foglio n. 363, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella del vincitore e qualla degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di restauratore in prova di strumenti musicali nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero, per la regione Lazio, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978.

(5090)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige al concorso a cinque posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo del Provveditorato generale dello Stato. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 238 del 31 agosto 1983).

Nel concorso citato in epigrafe, a pagina 7003, all'art. 1: « Qualifica di mestiere », dove è scritto: « *lavoratore* ingrassatore meccanico di automezzi... 2 », deve intendersi: « *lavatore* ingrassatore meccanico di automezzi... 2 ».

(5133)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1983, n. 38.

Legge regionale n. 28/1977. Ordinamento contabile regionale. Integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'art. 114 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, recante «Ordinamento contabile regionale» è aggiunto il seguente articolo:

Art. 114-*bis*. — In pendenza dell'approvazione del rendiconto generale di cui all'art. 14 possono essere emessi, dal 1° febbraio mandati di pagamento su impegni rimasti insoddisfatti nel precedente esercizio, dopo aver disposta la liquidazione delle relative spese ai sensi degli articoli 113 e 115 e purché i mandati medesimi siano registrati nel nuovo esercizio con imputazione al conto residui.

Per consentire il pagamento dei residui passivi indicati nel precedente comma, non previsti o previsti in entità inadeguate nell'apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi o carenti di un sufficiente stanziamento di cassa, è autorizzata la istituzione o l'adeguamento di tale stanziamento attraverso l'utilizzazione del fondo di riserva di cassa con le procedure indicate al terzo comma del 131.

E' fatto salvo il successivo adeguamento dell'ammontare presunto dei residui passivi corrispondenti in sede di legge di assestamento di bilancio di cui all'art. 96.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 aprile 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 maggio 1983.

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1983, n. 39.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 72/1982 concernente le norme sul diritto allo studio universitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In sede di prima applicazione della legge regionale n. 72 del 31 agosto 1982 «Norme sul diritto allo studio universitario» e sino al termine dell'anno accademico 1982-83, la tassa ed i contributi di cui ai commi primo e secondo dell'art. 30 di detta legge possono essere versati dagli interessati all'università di appartenenza anziché sull'apposito conto corrente postale intestato alla regione Toscana.

Le università provvederanno con ricorrenza bimestrale ad accreditare alla regione Toscana le somme riscosse a tale titolo.

All'art. 30, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1982, n. 72, le parole «...dalla legge regionale n. 5 del 18 gennaio 1980» sono sostituite dalle seguenti: «...dalle vigenti leggi».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 aprile 1983 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 27 maggio 1983.

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1983, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e norme per il funzionamento del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organi delle unità sanitarie locali

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:

Sono organi dell'unità sanitaria locale:

1) l'assemblea;
2) il comitato di gestione e il suo presidente;
3) il collegio dei revisori.

Art. 2.

Composizione e durata del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui uno designato dal ministero del tesoro, uno dal consiglio regionale ed uno dall'assemblea dell'unità sanitaria locale.

Il collegio dei revisori dura in carica quanto l'assemblea ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

Art. 3.

Requisiti dei membri del collegio dei revisori

I componenti designati dal consiglio regionale e dall'assemblea dovranno essere:

a) cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Toscana;

b) esperti in finanza e contabilità pubblica o esperti in materie amministrative.

Art. 4.

Ineleggibilità e incompatibilità dei membri del collegio dei revisori

Non possono essere nominati revisori e se nominati decadono:

coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a componente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dell'unità sanitaria locale l'ufficio di presidente o componente del comitato di gestione, di membro dell'ufficio di direzione oppure coprano posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoreria dell'unità sanitaria locale;

i componenti dell'assemblea e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

coloro che abbiano un rapporto di impiego o convenzionale a qualsiasi titolo con il servizio sanitario nazionale;

gli amministratori ed i dipendenti di istituzioni sanitarie di carattere privato, ubicate nell'ambito della Regione, e coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono in modo continuativo attività retributive presso le istituzioni predette;

i fornitori dell'unità sanitaria locale;

coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

L'ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una unità sanitaria locale.

Art. 5.
Nomina del collegio dei revisori

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nomina il collegio dei revisori.

Art. 6.
Rinnovo del collegio dei revisori

Per il rinnovo del collegio dei revisori il presidente della giunta regionale invia, almeno tre mesi prima dalla scadenza, apposita richiesta agli enti e agli organi competenti alle designazioni.

Art. 7.
Presidente del collegio dei revisori

Le funzioni del presidente del collegio dei revisori vengono esercitate dal membro designato dal consiglio regionale.

Art. 8.
Compiti del collegio dei revisori

Al collegio dei revisori spetta di:

accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;

effettuare riscontri trimestrali sulla consistenza di cassa e, almeno una volta all'anno, riscontri sulla esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

esaminare il conto consuntivo e redigere una propria relazione da allegare al provvedimento di approvazione del conto stesso;

sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 57 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68;

redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità sanitaria locale da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Le predette funzioni sono esercitate limitatamente al settore sanitario o comunque alle entrate e spese riconducibili al bilancio sanitario.

Art. 9.
Funzionamento del collegio dei revisori

Per la validità delle adunanze del collegio è necessaria la presenza del presidente e di un membro.

Il collegio dei revisori si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente da comunicarsi ai membri del collegio almeno dieci giorni prima della riunione.

Riunioni del collegio dei revisori possono essere richieste singolarmente da ciascuno dei membri. La richiesta deve essere motivata e la convocazione si svolge secondo le procedure di cui al comma precedente.

Di ogni riunione viene redatto processo verbale sottoscritto dai componenti del collegio.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale assicura al collegio dei revisori l'assistenza tecnica ed organizzativa necessaria per l'espletamento dei compiti propri del collegio. In particolare:

trasmettere al collegio tutti gli atti, i dati e le notizie che il collegio ritenga utile acquisire;

garantire ai componenti del collegio l'accesso ai servizi della unità sanitaria locale qualora il collegio ritenga necessario procedere ad atti di verifica e di controllo;

assicurare i locali ed i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività del collegio.

I componenti del collegio dei revisori possono partecipare senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del collegio decade d'ufficio.

Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, ciascun revisore ha diritto di prendere visione, anche singolarmente, di tutti gli atti amministrativi e documenti contabili dell'unità sanitaria locale.

Art. 10.
Indennità ai membri del collegio dei revisori

Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori spetta una indennità di carica lorda pari al 50 % di quella corrisposta rispettivamente al presidente ed ai membri del relativo comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, nonché, se spettante, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali.

La liquidazione del rimborso spese è fatta con deliberazione esecutiva del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione necessaria.

Art. 11.
Norma transitoria e finale

Per la prima costituzione del collegio dei revisori il presidente della giunta regionale invia la richiesta di designazione entro quindici giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le designazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo della richiesta del presidente della giunta regionale, di cui al precedente comma.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 aprile 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 maggio 1983.

(4183)

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. 41.
Partecipazione della regione Toscana alla fondazione « Guido d'Arezzo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 22 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'articolo 4 dello statuto ed all'art. 49 del decreto delegato 24 luglio 1977, n. 616, la regione Toscana promuove la costituzione

e partecipa all'attività della fondazione « Guido d'Arezzo », che ha per fine la promozione e lo sviluppo della polifonia ed il sostegno delle attività corali in Toscana.

Art. 2.

Il consiglio regionale approva con propria deliberazione lo statuto della fondazione. Il presidente della giunta regionale e la giunta regionale compiono, nell'ambito delle rispettive competenze, tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione.

La Regione conferisce alla fondazione la somma di lire 100.000.000 quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le spese di primo impianto.

Art. 3.

All'onere di L. 100.000.000 previsto nel precedente art. 2, secondo comma, si farà fronte con i fondi cui al cap. 16080 del bilancio di previsione 1983.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 maggio 1983 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. 42.
Disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore delle cooperative artigiane di garanzia e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 22 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Art. 1.
Finalità

La Regione riconosce il carattere di mutualità delle cooperative artigiane di garanzia costituite tra imprese iscritte agli albi provinciali dell'Artigianato toscano, promuovendone lo sviluppo, in armonia con l'art. 4 dello Statuto, lo sviluppo quali organismi atti a fornire consulenza finanziaria ed a perseguire le finalità indicate nel programma regionale di sviluppo.

Art. 2.
Destinatari degli interventi

La Regione interviene a favore delle cooperative artigiane di garanzia con le iniziative previste dalla presente legge. Negli articoli seguenti è usata, per indicare le cooperative artigiane di garanzia, la sola parola « cooperative ».

I contributi sono concessi a cooperative con statuto conforme allo statuto tipo approvato dal consiglio regionale.

Le cooperative sono tenute ad adeguare il loro statuto allo statuto tipo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le cooperative dovranno essere formate da un numero di soci non inferiore a 350, ovvero a 200 soci qualora abbiano sede sociale nel territorio di comunità montane.

Possono essere concessi contributi a cooperative con un numero di soci inferiore a quello stabilito nel precedente comma:

limitatamente ad un periodo di due anni, per le cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge;

in base a provvedimenti del consiglio regionale qualora ricorrano particolari motivi connessi alle condizioni socio-economiche delle aree di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, in cui operano le cooperative stesse.

Art. 3.
Interventi a favore delle cooperative

Il programma regionale degli interventi finanziari di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni, oltre a quanto previsto dalla lettera *g*) stabilisce gli importi dei contributi a favore delle cooperative e del consorzio tra le cooperative di cui al successivo art. 5 e la documentazione necessaria per la richiesta dei contributi che potranno consistere in:

a) contributi in conto patrimonio di garanzia;

b) contributi in conto spese di esercizio;

c) contributi in conto spese di primo impianto, solo nel caso che vengano costituite cooperative in un territorio provinciale o di associazione intercomunale ove non hanno sede od operino altre cooperative;

d) contributi in conto capitale per favorire eventuali fusioni tra le cooperative esistenti;

e) contributi per le perdite derivanti da insolvenze dei soci delle singole cooperative.

I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente comma costituiscono la parte prevalente dell'intervento della presente legge.

Art. 4.
Interventi a favore delle imprese artigiane

Sono concessi contributi in conto interesse alle imprese artigiane che effettuano operazioni bancarie per credito di esercizio di durata non superiore a 24 mesi con garanzia delle cooperative. L'entità, anche differenziata per le diverse tipologie artigiane e per territorio, è determinata con il programma regionale degli interventi finanziari di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22.

Il programma determina altresì l'importo massimo ammissibile al contributo regionale ed i criteri e le modalità atte a qualificare il credito di esercizio.

Allo scopo di assicurare l'erogazione dei contributi, la giunta regionale stipulerà apposite convenzioni con istituti bancari abilitati e con le cooperative di volta in volta interessate ovvero, su delega, con il consorzio di cui al successivo art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti bancari abilitati e le cooperative interessate ovvero, su delega, con il consorzio di cui al successivo art. 5 dirette a favorire l'accensione di prestiti a tasso concordato.

Art. 5.
Consorzio regionale

La Regione favorisce, ai fini di promuovere il consolidamento, il coordinamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative di cui all'art. 1 della presente legge, la costituzione di un consorzio regionale fra le stesse.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi al consorzio il cui statuto è approvato dal consiglio regionale.

Il consiglio regionale provvede alla nomina del presidente del collegio sindacale del consorzio. Il presidente dovrà essere iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 6.
Funzioni delle associazioni intercomunali e delle comunità montane

Le associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 ovvero le comunità montane provvedono a nominare il presidente del collegio sindacale delle cooperative che dovrà essere iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti e sono tenute ad includere nella relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22 un resoconto sulla attività svolta dalle cooperative stesse.

Titolo II
NORME TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE

Art. 7.
Interventi per le cooperative

Per l'anno 1983 i contributi di cui all'art. 2 della presente legge sono determinati nella misura di:

contributo in conto patrimonio di garanzia pari al doppio delle quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci della cooperativa nel 1982 e comunque non superiore, considerando a tal fine i contributi già erogati dalla Regione allo stesso titolo, al doppio del capitale sociale risultante dal bilancio consuntivo dell'anno 1982; per le cooperative con sede legale nel territorio di comunità montane il contributo regionale è determinato in misura pari al triplo delle quote sociali effettivamente versate;

contributo in conto spese di esercizio pari ad un minimo di L. 300.000 per ogni cooperativa artigiana di garanzia aumentato, per le cooperative con oltre 100 soci, della somma di L. 3000 per ogni socio eccedente tale numero.

Ai fini della corresponsione dei contributi in conto patrimonio di garanzia e spese di esercizio, le cooperative dovranno presentare domanda entro il mese di luglio 1983 con allegato:

bilancio consuntivo 1982;

elenco dei soci che risultano avere effettivamente versato quote sociali nell'anno 1982;

elenco dei soci iscritti alla cooperativa al 31 dicembre 1982.

Art. 8.
Interventi per gli artigiani

Fino all'entrata in vigore del programma regionale degli interventi finanziari di cui al precedente art. 3, sulle operazioni bancarie di credito di esercizio non assistite da altri contributi in conto interesse ed effettuate in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, la Regione concede un contributo sul tasso annuo di interesse in misura pari al 3 % per operazioni comunque di durata non superiore a 24 mesi e per un ammontare complessivo massimo di L. 10.000.000.

Allo scopo di ottenere il contributo di cui al primo comma del presente articolo, ciascuna impresa artigiana presenta tramite la cooperativa, apposita richiesta con allegata dichiarazione dell'istituto bancario attestante le modalità di finanziamento del credito.

I singoli contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale e vengono corrisposti direttamente dall'istituto di credito che ha erogato il prestito di esercizio, alle scadenze e con le modalità indicate in apposite convenzioni già stipulate ai sensi della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 fra la Regione, la cooperativa artigiana di garanzia e l'istituto di credito stesso.

Art. 9.
Contributi in conto perdita

Per l'anno 1983 la Regione rimborsa alle cooperative nella misura del 30 % le perdite complessive da queste subite per l'insolvenza dei soci verso gli istituti bancari convenzionati, risultanti dal bilancio consuntivo a seguito dell'esperimento delle procedure prescritte per il recupero dei crediti.

Il rimborso avverrà a seguito di apposita domanda che dovrà essere corredata della necessaria documentazione degli istituti bancari.

Art. 10.
Contributo al consorzio regionale

Nell'anno 1983 il consiglio regionale concede un contributo fino a L. 300.000.000 a favore del consorzio di cui al precedente art. 5 della presente legge per le spese di primo impianto, per le spese di esercizio nonché per la formazione del patrimonio di garanzia.

Per ottenere il contributo previsto dal precedente comma, il consorzio regionale dovrà produrre apposita domanda con allegato il programma di attività diretta al presidente della giunta regionale.

Art. 11.
Competenza della giunta regionale
ed abrogazione norme precedenti

La giunta regionale delibera gli incentivi previsti dalla presente legge.

La legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 e la legge regionale 3 maggio 1975, n. 37 relative ad « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » sono abrogate.

Art. 12.
Norme finanziarie

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con i fondi iscritti nel bilancio dell'esercizio 1983 al cap. 22020 che assumerà la seguente denominazione « concessione di contributi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e loro consorzio ».

Al finanziamento per gli anni successivi si provvederà con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 maggio 1983 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. **43**.
Determinazione delle aliquote della tassa regionale automobilistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 22 giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Determinazione dell'aliquota

L'aliquota della tassa regionale automobilistica è determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma dell'art. 4, penultimo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'aliquota di cui al comma precedente è ulteriormente aumentata del 5 per cento a norma dell'art. 4, terzo comma, della citata legge n. 281, del 1970 per le seguenti categorie di veicoli:

a) autobus ad uso privato;
b) autoscafi ad uso privato;
c) autovetture superiori a 25 cavalli fiscali;
d) autovetture ad uso noleggio di rimessa;
e) rimorchi ad uso abitazione;
f) autoveicoli attrezzati per campeggio;
g) motocicli oltre 6 cavalli fiscali.

Art. 2.
Decorrenza

La norma di cui alla presente legge si applica dal 1° gennaio 1984.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 maggio 1983 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. 44.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 54/1980 ed alle annesse tariffe.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 22 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero d'ordine 17 del titolo II della tariffa annessa alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, è così modificato:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
1) Abilitazione all'esercizio venatorio:	—	—
a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco	26.000	26.000
b) con fucile a due colpi .	37.000	37.000
c) con fucile a più di due colpi .	47.000	47.000
2) Licenza per la cattura dei volatili con reti a norma dellart. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 .	20.000	20.000

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera *o*).

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 99.

Legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Nota: Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno decorrente dalla scadenza annuale della licenza di porto di fucile per uso caccia e non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

Art. 2.

Gli importi delle tasse, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati del 100 per cento.

Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della stessa tariffa.

Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella succitata tariffa.

Art. 3.

Gli aumenti previsti dai precedenti articoli si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono aumentati del venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa e del contributo.

Art. 5.

L'art. 1 della legge regionale n. 54 del 15 maggio 1980 è sostituito dal seguente:

Art. 1 - *Oggetto delle tasse.* — « I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Toscana con la legge 30 dicembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 maggio 1983 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

(4184)

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. 45.
Ente regionale di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF). Rendiconto per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 22 *giugno* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. 46.
Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF). Rendiconto per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 22 *giugno* 1983)

(*Omissis*).

(4185)

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. 47.
Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 22 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità e il rimborso delle spese spettanti ai consiglieri regionali, a norma dell'art. 11 dello statuto, sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

L'indennità dei consiglieri regionali, in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel consiglio e nella giunta, è stabilita mensilmente e per dodici mensilità in rapporto percentuale all'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella misura di:

a) presidente del consiglio e presidente della giunta 90%
b) componente della giunta regionale e vice presidente del consiglio 80%
c) consigliere segretario del consiglio e presidente di commissione 75%
d) vice presidente e consigliere segretario di commissione 70%
e) consigliere regionale 65%

Qualora l'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento non sia uguale nelle due Camere, l'ufficio di presidenza decide a quale fare riferimento per l'applicazione delle percentuali di cui al comma precedente. L'indennità di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili e si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Art. 3.

L'indennità di cui all'art. 2 della presente legge non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici

servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

Ogni consigliere è tenuto a dichiarare ogni sei mesi le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma precedente. L'ufficio di presidenza provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.

Ai consiglieri che siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici si applicano le norme della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, ed eventuali modificazioni.

Art. 4.

Il rimborso delle spese previsto dall'art. 1 della presente legge è stabilito in misura pari all'ammontare di 15 presenze per ogni mese alle sedute del consiglio, delle commissioni di cui ciascun consigliere fa parte e della conferenza di cui all'art. 14 dello Statuto. Il rimborso per ogni presenza è stabilito in L. 27.000. Ogni assenza alle sedute del consiglio e degli organi consiliari di cui sopra comporta una detrazione di L. 27.000.

Ai consiglieri viene inoltre corrisposto un rimborso spese fisso mensile di L. 50.000. Detto rimborso è aumentato di L. 125.000 per il presidente della giunta e il presidente del consiglio; di L. 100.000 per i componenti la giunta; di L. 50.000 per i componenti l'ufficio di presidenza; di L. 25.000 per i presidenti, vice presidenti e segretari delle commissioni. I rimborsi di cui al presente comma non sono tra loro cumulabili.

Ai consiglieri residenti in località distanti oltre 15 km dal comune dove ha sede il consiglio regionale è corrisposto inoltre un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto, determinato, sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile calcolata in 15 volte il doppio della distanza tra il luogo di residenza e il comune dove ha sede il consiglio regionale. La distanza chilometrica massima per l'applicazione di cui al presente comma è stabilita in 120 chilometri.

Le distanze di cui al comma precedente sono determinate dall'ufficio di presidenza sulla base del percorso ferroviario ovvero, in mancanza o se più breve del percorso di mezzi pubblici di linea. Le distanze chilometriche sono arrotondate per eccesso (da cinque) o per difetto.

Il costo della benzina è arrotondato alle cento lire per eccesso (da cinquanta) o per difetto. Le variazioni del costo della benzina sono conteggiate, ai fini del calcolo di cui al presente articolo, a partire dal primo giorno del mese successivo alla loro entrata in vigore.

I rimborsi spese previsti dal presente articolo sono corrisposti per tutti i mesi dell'anno e si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale è autorizzato a stipulare abbonamenti ferroviari e autostradali a spese della Regione e sui fondi del Consiglio per tutti i consiglieri.

Art. 5.

La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese decorre, per i consiglieri, dalla data della proclamazione ai sensi dell'articolo 6 dello statuto; per il presidente della giunta e del consiglio; per i componenti della giunta e dell'ufficio di presidenza; per i presidenti e vicepresidenti delle commissioni, dalla data delle rispettive elezioni.

La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese cessa:

a) alla data della prima riunione del consiglio, per i componenti dell'ufficio di presidenza;

b) fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti della giunta;

c) alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio, per gli altri consiglieri.

Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del consiglio.

L'indennità ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti della giunta, alla data dello scioglimento del consiglio nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione.

Art. 6.

L'indennità e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

L'ufficio di presidenza provvede al conguaglio tra le somme dovute ai consiglieri ai sensi della presente legge e quelle corrisposte allo stesso titolo secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, e successive modificazioni.

La legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, e successive modificazioni è abrogata.

Art. 7.

La maggiore spesa per l'attuazione della presente legge prevista, per il 1983, in L. 160.000.000 fa carico al cap. 00100 del bilancio regionale (cap. 0010 del bilancio del consiglio regionale 1983).

Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 maggio 1983 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. 48.
Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 22 giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PREVIDENZA E ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 1.
Istituzione del fondo di previdenza

E' istituito presso il Consiglio regionale ed a spese dei consiglieri regionali il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Toscana » per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto.

Il presidente del consiglio regionale ha la rappresentanza legale del fondo.

Art. 2.
Gestione del fondo

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato:

a) dai contributi obbligatori a carico dei consiglieri nella misura del 25 % dell'indennità mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale;

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, nella stessa misura stabilita per i consiglieri in carica;

c) dagli interessi maturati, dai frutti degli investimenti e dalle somme comunque introitate;

d) da un ulteriore contributo obbligatorio a carico dei consiglieri nella misura fissa mensile di L. 45.000.

Art. 3.
Contributi previdenziali obbligatori

I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla erogazione dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulla indennità dall'amministrazione del consiglio regionale. Le trattenute vengono contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 4.

Contabilità del fondo

Il rendiconto annuale della gestione del fondo è approvato dall'ufficio di presidenza integrato come previsto dall'art. 2 ed è portato a conoscenza di tutti i consiglieri regionali e degli altri aventi diritto.

Art. 5.

Diritto all'assegno vitalizio
Requisiti di età e periodo di contribuzione

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 6.

Consiglieri invalidi

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri regionali cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti invalidi in modo totale e permanente, ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza sociale, per cause dipendenti dal mandato stesso.

Restano salvi i diritti alla corresponsione dell'assegno vitalizio per invalidità già riconosciuti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34.

Art. 7.

Accertamento dell'invalidità

L'accertamento dell'invalidità di cui al precedente art. 6, è compiuto, con criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal presidente del consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

L'assegno vitalizio decorre dal mese successivo al giorno in cui si è verificata l'invalidità.

Art. 8.

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di invalidità

Nell'ipotesi prevista dal primo comma del precedente art. 6, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, l'ammontare dell'assegno è commisurato al numero di anni per i quali i contributi sono stati versati.

Art. 9.

Contributi volontari

Il consigliere regionale che ha versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo; l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

La stessa facoltà compete agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire all'ufficio di presidenza entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere.

Il consigliere cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari qualora cessino di corrisponderli sono messi in mora dall'ufficio di presidenza integrato ai sensi dell'art. 2, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, l'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2, revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

Art. 10.

Rinunzia ai contributi volontari

Il consigliere regionale, che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all'assegno vitalizio e che non intenda continuare il versamento dei contributi, ha diritto alla restituzione dei contributi erogati, senza interessi.

La stessa facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.

Interruzione dell'assegno vitalizio

L'elezione al Parlamento nazionale ed europeo o al consiglio regionale anche di altre regioni del consigliere regionale cessato dal mandato o dei soggetti di cui al successivo art. 14 interrompe il diritto all'assegno vitalizio.

Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di interruzione il diritto all'assegno viene ripristinato.

Nel caso di rielezione al consiglio regionale toscano la nuova contribuzione si considera prosecuzione della precedente

Art. 12.

Misura degli assegni vitalizi

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sul 75% della indennità mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, nelle seguenti misure:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità
5	30%
6	33%
7	36%
8	39%
9	42%
10 ed oltre	45%

A decorrere dal 1° luglio 1985 l'ammontare mensile dello assegno vitalizio è determinato sull'80% dell'indennità mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, nelle seguenti misure:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità
5	30%
6	34%
7	38%
8	42%
9	46%
10	50%
11	52%
12	54%
13	56%
14	58%
15 ed oltre	60%

La frazione di anno si computa come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

Art. 13.

Decorrenza dell'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha maturato i requisiti di cui all'art. 5 della presente legge.

Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Art. 14.

Assegno vitalizio indiretto

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua responsabilità salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori dei 18 anni di età;

c) dei figli di cui alla lettera *b*) anche se maggiori dei 18 anni di età purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico del consigliere deceduto e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza sociale.

Qualora non vi siano né il coniuge, né i figli aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta ai genitori congiuntamente o al genitore superstite, che siano di età superiore a 70 anni o inabili a proficuo lavoro.

Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere.

Art. 15.

Decorrenza dell'assegno vitalizio indiretto

I soggetti di cui al precedente articolo hanno diritto allo assegno vitalizio indiretto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del consigliere regionale, indipendentemente dalla sua età, a condizione che i contributi siano stati versati per almeno cinque anni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo sia stato completato ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della presente legge.

Art. 16.

Assegno vitalizio indiretto in caso di morte per cause di servizio

L'assegno compete agli aventi diritto, nella misura minima stabilita dall'art. 12 della presente legge, anche se il consigliere regionale deceduto non abbia versato contributi per cinque anni, in caso di decesso avvenuto per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dello art. 2 della presente legge, verifica se sussistono i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 17.

Condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio indiretto

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere alla data del decesso del consigliere regionale; qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2, può richiedere ai beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto di presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni per il diritto all'assegno.

Ai figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può essere richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 18.

Documentazione per ottenere l'assegno vitalizio indiretto

Per la concessione dell'assegno vitalizio indiretto il coniuge del consigliere regionale deve produrre domanda diretta allo ufficio di presidenza del consiglio corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la concessione dell'assegno vitalizio indiretto a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma del presente articolo deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o, in caso di incapacità, da chi vi è tenuto ai sensi delle vigenti norme del codice civile.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata: se inabili, all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'art. 7 della presente legge; se studenti, alla presentazione della relativa certificazione.

Le domande per la erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del consigliere.

Art. 19.

Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto

L'ammontare dell'assegno vitalizio indiretto al coniuge, ai figli o ad altri aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere regionale nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: sessanta per cento;

b) al coniuge superstite con figli avente diritto all'assegno: sessanta per cento, con aumento progressivo nella misura del quindici per cento per ogni figlio, fino ad un massimo del cento per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: sessanta per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del quindici per cento per ogni unità successiva, fino ad un massimo del cento per cento;

d) negli altri casi: cinquanta per cento.

L'assegno di reversibilità o indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere.

Art. 20.

Modalità di pagamento dell'assegno vitalizio indiretto

L'assegno vitalizio indiretto è pagato al coniuge; ove il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, è pagato congiuntamente ai figli; nel caso di cui al penultimo comma dell'art. 14, è pagato ai genitori congiuntamente o al genitore superstite.

Art. 21.

Investimenti delle disponibilità del fondo

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, integrato ai sensi dell'art. 2, può investire le disponibilità del fondo di previdenza esclusivamente in titoli garantiti dallo Stato o dalla Regione.

Art. 22.

Soppressione del fondo di solidarietà

Il fondo interno di solidarietà previsto dall'art. 23 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, e successive modificazioni, è soppresso. Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al fondo di previdenza di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 23.

Assicurazione contro gli infortuni

L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a stipulare una convenzione con idoneo istituto assicurativo per garantire ai consiglieri regionali, per la durata del loro mandato, l'assicurazione contro gli infortuni.

Il costo della relativa polizza è coperto con trattenute d'ufficio sull'indennità.

Titolo II

INDENNITA' DI FINE MANDATO

Art. 24.

Beneficiari dell'indennità di fine mandato

L'indennità di fine mandato, nella misura di cui all'art. 25 spetta:

a) ai consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;

b) ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, escluso il caso di cessazione dal mandato per decadenza;

c) agli aventi causa di cui all'art. 14 del consigliere regionale, in caso di suo decesso durante l'esercizio del mandato.

Art. 25.
Misura dell'indennità di fine mandato

La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino ad un massimo di dieci mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi, fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.

L'attribuzione dell'indennità di cui al comma precedente è disposta dall'ufficio di presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

Art. 26.
Finanziamento

L'indennità di cui all'art. 23 è a carico del bilancio del consiglio regionale.

A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5% (cinque per cento) da devolvere al cap. 24640 della parte entrata del bilancio regionale che viene istituito col successivo art. 28.

In caso di cessazione del mandato per decadenza il consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma precedente, senza interessi.

L'indennità di fine mandato sarà corrisposta a carico del bilancio del consiglio regionale, nel cui preventivo, all'interno del cap. 00100 « Competenze dovute ai membri del consiglio regionale » figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato « spese per l'indennità di fine mandato », previo inserimento in entrata della partita di cui al secondo comma, contenente l'ammontare delle contribuzioni dei consiglieri.

Art. 27.
Norma transitoria

Per i consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già esercitato ininterrottamente il mandato per più di dieci anni non si applica il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 25.

Art. 28.
Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 200.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 00100 « Competenze dovute ai membri del consiglio » del bilancio regionale.

Per gli anni successivi la quota a carico della Regione sarà determinata dalla legge di bilancio.

Agli stati di previsione del bilancio di previsione 1983 è apportata la seguente variazione:

(*Omissis*).

Art. 29.

La presente legge ha effetto dal 1° maggio 1983.

E' abrogata la legge regionale 25 giugno 1973, n. 34 e successive modificazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 maggio 1983 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

(4186)

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1983, n. **49.**

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 29 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale:

a) dei consiglieri regionali;

b) degli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione, di nomina, designazione o approvazione regionale;

c) dei presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al venti per cento;

d) presidenti, vice presidenti, amministratori delegati e direttori generali, di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società, le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « su mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativa agli eventuali contributi ricevuti.

2. Gli adempimenti indicati ai punti *a*) e *b*), concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 3.

1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge devono essere effettuate su moduli predisposti a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 4.

1. Entro un mese dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica il secondo comma dell'art. 2.

Art. 5.

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica il secondo comma dell'art. 2.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del consiglio regionale.

Art. 6.

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli il presidente del consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il presidente del consiglio ne dà notizia all'assemblea.

Art. 7.

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dalla presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Nello stesso bollettino debbono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Art. 8.

1. I soggetti indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*), del precedente art. 1 sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2, lettere *a*) e *b*), 4 e 5 nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali.

2. Nel caso di inadempienza il presidente del consiglio regionale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. L'inadempienza nonostante diffida ovvero l'infedeltà delle dichiarazioni in qualsiasi momento accertate in contraddittorio con l'interessato comportano, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti indicati nelle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 1, qualora gli stessi siano di nomina, designazione o approvazione regionale.

Art. 9.

1. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 6, secondo comma, la giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge comunica all'ufficio di presidenza l'elenco completo degli enti che alla data stessa rientrano nella previsione di cui al precedente art. 1, lettere *c*) e *d*); tale elenco deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 10.

1. I soggetti di cui al precedente art. 1 che siano già in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente art. 2 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezione fatta per i consiglieri regionali i cui adempimenti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono stati già disciplinati con atto amministrativo del consiglio.

Art. 11.

Per quanto concerne la dichiarazione della situazione patrimoniale dei rappresentanti della Regione negli organi di enti, aziende, società e associazioni, comitati, commissioni ed altri organismi esterni, restano ferme le disposizioni della legge 8 marzo 1979, n. 11.

Art. 12.

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 *maggio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 15 *giugno* 1983.

(5014)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1983, n. 50.

Modifiche delle circoscrizioni dei comuni di Fosdinovo e di Fivizzano in provincia di Massa Carrara.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le frazioni di Gragnola e di Cortila sono trasferite dal comune di Fosdinovo al comune di Fivizzano.

Le circoscrizioni comunali di Fosdinovo e di Fivizzano sono modificate secondo la rappresentazione grafica allegata come parte integrante alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 giugno 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 *maggio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *giugno* 1983.

(*Omissis*).

(5015)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1983, n. 51.

Modifiche dell'art. 3 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68, relativa a: « Disciplina ed utilizzazione del patrimonio, della contabilità e dei contratti delle unità sanitarie locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 13 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto alla sezione II del presente titolo, in ordine al patrimonio di prima dotazione, all'acquisizione dei beni mobili provvede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, in rispondenza alle indicazioni del piano sanitario regionale (P.S.R.) e dei programmi pluriennali di cui all'art. 12, nelle forme contrattuali di cui al titolo III ».

Il sesto comma dell'art. 3 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68, è sostituito dal seguente:

« E' fatta salva la competenza dell'assemblea dell'unità sanitaria locale per l'acquisizione di attrezzature, apparecchi e strumenti sanitari nonché di attrezzature e macchinari tecnici ed economici, macchine per uffici e automezzi, ove in ordine ad essi non si disponga negli strumenti di programmazione di cui al successivo art. 12 ed il cui costo sia superiore all'importo di 30 milioni di lire. Tali atti, in ogni caso, sono sottoscritti dal presidente del comitato di gestione o suo delegato. Resta ferma l'eventuale competenza degli uffici all'adozione e/o alla sottoscrizione degli atti, secondo la legge regionale sull'organizzazione delle UU.SS.LL. e secondo i loro regolamenti interni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 luglio 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 *maggio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *luglio* 1983.

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1983, n. 52.
Proroga straordinaria del commissariamento dell'azienda autonoma di turismo di Firenze.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 13 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge quadro per il turismo n. 217 del 17 maggio 1983, sono prorogati i poteri del commissario straordinario in carica per l'amministrazione dell'azienda autonoma di turismo di Firenze.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 luglio 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 *giugno* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *luglio* 1983.

(5016)

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1983, n. 53.
Partecipazione della regione Toscana alla costituzione della fondazione « Licia e Carlo Ludovico Ragghianti » di Lucca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nell'ambito delle funzioni relative alla promozione e allo sviluppo delle attività culturali previste dall'art. 4 dello statuto e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la costituzione e partecipa all'attività della fondazione « Licia e Carlo Ludovico Ragghianti » con sede in Lucca che ha lo scopo di promuovere gli studi sull'arte, di conservare, aggiornare e incrementare la biblioteca, la fototeca e l'archivio donati da Licia e Carlo Lodovico Ragghianti alla Cassa di risparmio di Lucca, di assicurare l'uso pubblico di questo patrimonio documentario, di promuovere iniziative di ricerca e di studio e di creare una raccolta di opere d'arte moderna e contemporanea, come fondamentale strumento di conoscenza e d'informazione.

Art. 2.

La giunta regionale è impegnata a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della regione alla costituzione e al funzionamento della fondazione « Licia e Carlo Lodovico Ragghianti ». Il consiglio regionale approva con propria deliberazione lo statuto della fondazione stessa.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede a conferire la somma di L. 100.000.000 quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le spese di primo impianto.

Art. 4.

L'onere di L. 100.000.000 derivante dalla presente legge farà carico al cap. 16070 che viene istituito con la successiva variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983, sono apportate per analogo importo le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 luglio 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 *maggio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *luglio* 1983.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1983, n. 54.
Elevazione del fondo speciale di garanzia istituito presso la Fidi-Toscana S.p.a. ai sensi della legge regionale n. 50/1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo speciale di garanzia, istituito presso la Fidi-Toscana S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 50 è elevato a L. 1.400.000.000.

Il contributo della Regione al fondo è determinato, per l'anno 1983, in L. 200.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge è fatto fronte, per l'anno 1983, con i fondi del bilancio del corrente esercizio di cui al cap. 02120 che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 luglio 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 *maggio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *luglio* 1983.

(5017)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1983, n. 55.

Legge regionale n. 81/1982. Indennità agli amministratori delle associazioni intercomunali e delle comunità montane. Modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 27 luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 6, primo comma, della legge regionale 8 novembre 1982, n. 81, è così sostituito:

« A tutti i membri degli organi delle associazioni intercomunali e delle comunità montane che per ragioni del loro mandato si rechino fuori dal territorio del rispettivo ente, in località distante non meno di 15 chilometri dalla sede dell'ente stesso, e dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, ove usino un mezzo proprio, il rimborso di una somma a chilometro fino ad un quinto del costo di un litro di benzina ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 luglio 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 giugno 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 luglio 1983.

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1983, n. 56.

Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 27 luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Provvidenze

Il consiglio regionale entro novanta giorni, dal verificarsi dell'evento calamitoso delibera la richiesta allo Stato di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nonché la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione delle provvidenze da applicarsi fra quelle previste dall'art. 1, secondo e terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La deliberazione consiliare di cui al comma precedente costituisce la condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

In caso di mancato o parziale accoglimento da parte dello Stato della richiesta di dichiarazione del carattere di eccezionalità dell'evento, ovvero in caso di eccedenza della somma anticipata dalla Regione per gli interventi di cui all'art. 2, l'onere della provvidenza concessa resta a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

Agevolazioni

La Regione può anticipare il concorso negli interessi ed i contributi in conto capitale di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con precedenza ai coltivatori diretti, singoli od associati, ai mezzadri, coloni e compartecipanti ed alle cooperative agricole e loro consorzi.

Compatibilmente con le finalità primarie indicate dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la Regione può anticipare i fondi occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Concessione delle provvidenze

Le domande per la concessione alle aziende agricole delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate entro cinquanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare nel Bollettino ufficiale della Regione, alle associazioni intercomunali e comunità montane competenti per territorio che esercitano le funzioni delle associazioni intercomunali, le quali ne curano la relativa istruttoria, e, ove, necessario, agli istituti di credito.

A seguito delle deliberazioni di cui al comma precedente, gli istituti ed enti abilitati ad esercitare il credito agrario di esercizio sono autorizzati a concedere i relativi prestiti secondo quanto previsto dall'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana gli enti delegati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bonifica devono presentare alla giunta regionale entro cinquanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare nel Bollettino ufficiale della Regione la richiesta del finanziamento occorrente per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate.

Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Garanzie

Le operazioni di mutuo di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Parametri

La giunta regionale ai fini dell'applicazione della presente legge, determina l'ammontare dei capitali di conduzione per le principali colture-ettaro e le principali spese di trasformazione cui fare riferimento nella concessione delle agevolazioni previste.

L'entità della spesa necessaria per il ripristino delle strutture danneggiate viene determinata applicando i prezziari regionali in vigore.

Art. 6.

Regime del ripristino delle opere di bonifica

Per il ripristino delle opere di bonifica disciplinato dalla presente legge si applicano le norme della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83.

Art. 7.

Consorzi di difesa - Riconoscimento e vigilanza

I consorzi di difesa e gli altri organismi di cui all'art. 10, secondo comma della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono costituiti con atto pubblico e sono riconosciuti con deliberazione del consiglio regionale.

Il consiglio regionale provvede all'approvazione degli statuti con facoltà di apportarvi modifiche ai fini della rispondenza agli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

La giunta regionale provvede alla vigilanza sui consorzi.

Art. 8.

Consorzi di difesa - Contributi

La giunta regionale può concedere ai consorzi di difesa istituiti a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni e riconosciuti dalla Regione un contributo fino alla misura massima dello 0,50% del valore delle produzioni assicurate, da versare nell'apposita « Cassa sociale » del consorzio ai sensi dell'art. 19, secondo comma, punto 3, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il contributo di cui al precedente comma va a riduzione di quello gravante sui consorziati.

Le stesse provvidenze possono essere concesse agli organismi di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che abbiano ottenuto il riconoscimento.

Art. 9.

Attribuzioni della giunta regionale

La giunta regionale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3, terzo comma, 11, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e art. 70, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione al consiglio regionale.

Art. 10.

Modifiche alla legislazione regionale

La lettera *f)* dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, è così sostituita:

« *f)* le funzioni relative al riconoscimento dei centri di contabilità di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, e delle associazioni zootecniche di cui alla legge regionale 29 gennaio 1977, n. 12; al riconoscimento delle unioni ed associazioni di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, al riconoscimento dei consorzi e degli altri organismi di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ».

La lettera *h)* dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, è così sostituita:

« *h)* la delimitazione del territorio danneggiato da calamità naturali e da avversità atmosferiche; la specificazione e la concessione delle relative provvidenze ».

La lettera *b)* dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 25 agosto 1977, n. 65, è così sostituita:

« *b)* opere idrauliche di competenza regionale ».

Art. 11.

Decorrenza - Abrogazione

E' abrogata la legge regionale 12 luglio 1976, n. 35, la quale continua ad applicarsi per le calamità naturali verificatesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni relative alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della presente legge e dall'art. 1, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, si applicano anche alle calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 1983.

Art. 12.

Finanziamenti

Al finanziamento degli oneri previsti dalla presente legge si provvede come segue:

per il concorso sugli interessi di cui all'art. 2 con i fondi di cui al cap. 19040 del bilancio del corrente esercizio la cui denominazione è modificata nel modo seguente:

« Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura concorso sugli interessi per la ricostruzione dei capitali di conduzione e per la provvista dei capitali d'esercizio di cui all'art. 1, lettere *b)* e *c)*, secondo comma, della legge 15 ottobre 1981, numero 590, (legge regionale n. 56/83) »;

per i contributi di cui all'art. 2 con i fondi di cui al cap. 19060 del bilancio del corrente esercizio la cui denominazione e modificata nel modo seguente:

« Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura - Contributi per gli interventi previsti all'art. 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, secondo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (legge regionale n. 56/83) »;

per gli interventi a favore di consorzi di cui all'art. 3 con i fondi di cui al cap. 19070 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 13;

per gli interventi diretti al ripristino delle opere di bonifica sarà provveduto a partire dal 1984 con le leggi di bilancio.

Gli oneri per gli anni successivi al 1983 derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai corrispondenti capitoli nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalle singole leggi di bilancio.

Art. 13.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del corrente anno sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa »:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 luglio 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 *giugno* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 15 *luglio* 1983.

(5018)

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1983, n. 57.
Piano regionale dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano regionale dei mercati all'ingrosso

La presente legge disciplina gli interventi nel settore dei mercati all'ingrosso.

Le norme della presente legge e le tabelle *A* e *B* ad essa allegate costituiscono il piano regionale dei mercati all'ingrosso di cui all'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46.

Art. 2.

Finalità e obiettivi del piano regionale

Al fine di razionalizzare la rete regionale dei mercati all'ingrosso e di armonizzare la presenza dei diversi circuiti all'interno del sistema distributivo, nonché di determinare la riduzione dei costi di distribuzione, sono fissati quali obiettivi del piano regionale:

a) la ordinata diffusione dei mercati all'ingrosso nel territorio regionale in relazione alla produzione reale e potenziale e in relazione ai consumi ed alla loro presumibile evoluzione;

b) la trasformazione degli attuali mercati all'ingrosso in centri annonari polivalenti;

c) lo sviluppo del sistema di offerta dei beni di cui all'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46, e di servizi, attraverso l'incremento delle interrelazioni funzionali fra centri alimentari e imprese grossiste operanti fuori dai centri stessi.

Art. 3.

Centro annonario polivalente

Il centro annonario polivalente è il principale strumento di politica annonaria dell'ente locale. Esso è costituito dalle strutture e dai servizi per la raccolta, conservazione e commercializzazione all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46.

Il centro annonario polivalente ha lo scopo di adeguare le strutture mercantili all'ingrosso alle attuali esigenze del sistema distributivo, con l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, l'efficienza e l'economicità della gestione e una diretta azione di controllo commerciale. Viene altresì favorita l'azione delle competenti autorità per quanto concerne il controllo igienico-sanitario con particolare riferimento alla tutela dei consumatori.

Art. 4.

Nuove localizzazioni, trasferimenti e superficie massima delle strutture mercantili

Agli effetti della presente legge, il territorio regionale è suddiviso nelle zone di cui all'allegata tabella *A*. Le zone individuano l'ambito territoriale dei flussi commerciali che, per consistenza e dislocazione, possono essere soddisfatti da un'unica struttura mercantile polivalente.

Per ciascuna zona l'individuazione dell'area del territorio comunale in cui dovrà realizzarsi la struttura mercantile polivalente e le aree destinate alle localizzazioni delle attività di commercio all'ingrosso fuori mercato vengono effettuate d'intesa fra i comuni ricadenti nella zona stessa, sulla base di un documento tecnico-programmatico. Le associazioni intercomunali territorialmente interessate promuovono il perfezionamento delle intese fra i comuni, dandone atto con propria deliberazione.

Ai fini dell'individuazione di cui al comma precedente, i comuni tengono conto in particolare dei caratteri di accessibilità dell'area, del suo grado di infrastrutturazione nonché della consistenza e della distribuzione territoriale della domanda.

Per ciascuna struttura mercantile si applicano gli standards di superficie massima destinabile alla vendita di cui all'allegata tabella *B*.

Art. 5.

Localizzazione delle attività di commercio all'ingrosso fuori mercato

Ai fini dell'integrazione funzionale tra le strutture mercantili previste dalla presente legge e le attività di commercio all'ingrosso fuori mercato, i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 delimitano le aree contigue a quelle del mercato da destinare alla localizzazione delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46, svolte al di fuori del mercato stesso. Limitatamente ai comuni nel cui territorio già esistono mercati all'ingrosso, il vincolo è subordinato alla disponibilità delle aree contigue alla sede del mercato.

I comuni adottano le necessarie determinazioni normative ed attuative ai sensi della vigente disciplina urbanistica; salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma successivo nel caso di adozione del piano per gli insediamenti produttivi (p.i.p.) o del piano particolareggiato di esecuzione (p.p.e.).

Le deliberazioni di adozione del p.i.p. o del p.p.e. costituiscono, ove necessario, variante dello strumento urbanistico generale. I p.i.p. ed i p.p.e. sono approvati con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'adozione del p.i.p. non è necessaria la preventiva autorizzazione regionale. La Regione emana il decreto di approvazione del p.i.p. o del p.e.p. entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

I comuni con sede di mercato all'ingrosso valutano l'opportunità di realizzare aree per l'insediamento di attività di commercio all'ingrosso fuori mercato sulla base degli indirizzi di politica di settore contenuti nel documento tecnico-programmatico di cui all'art. 4, con particolare riferimento alle compatibilità territoriali ed economiche fra tali aree e le strutture mercantili all'ingrosso previste dalla presente legge.

Art. 6.

Finanziamento degli interventi

Fino all'entrata in vigore della disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole, il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e disposto con atto del consiglio regionale su proposta della giunta.

Con lo stesso atto il consiglio regionale:

a) accerta la conformità delle iniziative alle condizioni stabilite dalla presente legge;

b) valuta le iniziative in termini di adeguamento agli obiettivi di cui alla presente legge, in relazione alla fattibilità, anche dal punto di vista del concreto reperimento delle risorse finanziarie, ed al rendimento sociale ed economico, con indicazione delle relative priorità;

c) stabilisce per ciascuna iniziativa la natura e la misura dei finanziamenti, nonché le modalità ed i termini per l'erogazione degli stessi.

La giunta regionale acquisisce, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del provvedimento consiliare suindicato, il piano di copertura finanziaria dell'iniziativa redatto dal soggetto beneficiario sulla base delle complessive risorse utilizzabili e delle previsioni circa l'inizio, lo svolgimento e la conclusione dei lavori, ne verifica la rispondenza alle condizioni fissate dal **consiglio regionale e, se conforme, provvede all'erogazione dei finanziamenti concessi, da effettuarsi per stati di avanzamento dei lavori.**

Alle domande di finanziamento, da presentarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, devono essere allegati:

a) il documento tecnico programmatico di cui all'art. 4 della presente legge;

b) il progetto tecnico di massima delle opere, comprensivo delle indicazioni dell'area di ubicazione, o i bandi di concorso per gli appalti, purché contenenti l'indicazione delle ubicazioni, delle dimensioni e delle principali caratteristiche tecniche delle opere;

c) una relazione illustrativa delle caratteristiche e delle finalità dei singoli interventi in rapporto all'organizzazione complessiva delle attività e dei servizi, nonché l'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi stessi;

d) l'atto di concessione dell'ente istitutore del mercato, nel caso dei soggetti di cui alla lettera *b*) del successivo art. 7.

E' soppresso l'art. 3 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46.

Art. 7.

Realizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso

L'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Alla realizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso di cui all'art. 1 della presente legge provvedono:

a) gli enti che hanno istituito il mercato;

b) società o altre forme associative costituite fra gli enti pubblici che hanno istituito il mercato ed operatori economici privati, nelle quali sia assicurata la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico.

Nel caso di cui alla lettera *b*) alla realizzazione e gestione del mercato si provvede sulla base di un atto di concessione dell'ente istitutore del mercato. Nell'atto di concessione, oltre ai casi ed alle modalità per la revoca e la decadenza della concessione, dovrà essere in particolare previsto che la gestione del mercato avvenga in conformità del regolamento di mercato.

La subconcessione è vietata e comporta la decadenza della concessione. Per la gestione del mercato l'ente gestore si avvale di una commissione consultiva composta dai rappresentanti delle associazioni e degli operatori economici della produzione, della distribuzione, della cooperazione, degli altri enti interessati, nonché delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori.

La gestione dei mercati non può perseguire fini di lucro; i canoni e le tariffe dovranno essere fissati in modo che i proventi della gestione siano commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato, allo ammortamento ed al miglioramento dei relativi impianti.

La vigilanza svolta dalla commissione provinciale di cui all'art. 4, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppressa.

Gli enti gestori sono tenuti a fornire alla giunta regionale informazioni e dati concernenti la gestione ed il funzionamento del mercato ».

Il quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento di mercato e le sue modifiche sono deliberati dall'ente che ha istituito il mercato sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 ».

Art. 8.

Finanziamento e imputazione della spesa

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte, per l'anno 1983, con i fondi di cui al cap. 14000 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 la cui denominazione è così modificata:

« Contributi finanziari per l'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei mercati all'ingrosso (legge regionale 29 giugno 1983, n. 52) ».

Al finanziamento per gli anni successivi sarà provveduto con le relative leggi di bilancio.

Art. 9.

Abrogazione

La legge regionale 12 gennaio 1974, n. 3, recante « Contributi ai comuni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso » è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 agosto 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 *giugno* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *luglio* 1983.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1983, n. **58.**

Legge regionale 15 marzo 1980, n. 17. Norme per la difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria - Modifica dell'art. 42.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'anno 1984 le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio vengono destinate come segue:

a) nella misura del 5% a favore dei comuni per la tutela delle produzioni agricole.

La ripartizione è effettuata con le modalità indicate al precedente art. 39;

b) nella misura del 5% a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

La ripartizione è effettuata per il 70% in rapporto alla superficie agricola e forestale e per il 30% in rapporto al numero dei cacciatori residenti;

c) nella misura del 5% a favore delle province per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

La ripartizione è effettuata per il 70% in rapporto alla superficie agricola e forestale e per il 30% in relazione al numero dei cacciatori residenti.

Le somme eventualmente residue rispetto agli stanziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono utilizzate dai comuni singoli ed associati per interventi di cui alla successiva lettera *d*);

d) nella misura del 65% a favore delle associazioni, intercomunali e delle comunità montane per interventi di tutela, incremento, recupero e ripristino delle risorse faunistico-ambientali nell'ambito degli indirizzi generali del piano regionale, e per l'attivazione degli istituti e delle strutture previste dalla presente legge.

L'erogazione dei fondi suddetti alle associazioni intercomunali ed alle comunità montane è effettuata dalla giunta regionale su progetti approvati dalle stesse, definiti per obiettivi, modalità di attuazione, tempi e relative spese e corredati di parere favorevole espresso dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

Le associazioni intercomunali e le comunità montane possono utilizzare i fondi loro assegnati anche per finanziare iniziative faunistico-ambientali di altri enti o di privati, singoli ed associati, ricomprese nei rispettivi progetti.

Per garantire le necessarie funzioni di coordinamento e per l'attuazione dei rispettivi piani faunistici, le amministrazioni provinciali esprimono il proprio parere sui progetti delle associazioni intercomunali e delle comunità montane al 31 maggio ed al 31 ottobre di ogni anno.

Al termine di ogni semestre le associazioni intercomunali e le comunità montane sono tenute a fornire all'amministrazione provinciale competente ed alla giunta regionale il rendiconto operativo e finanziario relativo ad ogni singolo progetto. Per i progetti di durata annuale o pluriennale dovranno essere forniti i rispettivi stati di avanzamento.

Ai fini dell'erogazione dei fondi sono considerati prioritari progetti, presentati da enti pubblici o da operatori associati, che siano finalizzati alla difesa, al ripristino ed alla valorizzazione dell'ambiente;

e) nella misura del 20% a favore della giunta regionale per iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna, per attività di educazione e di propaganda, per contributi ad enti ed associazioni e per l'espletamento in genere dei compiti propri della giunta stessa ai sensi della presente legge.

La giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno ripartisce le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio tra i diversi interventi indicati. Parte delle somme di cui alla lettera *e*) del precedente comma possono essere destinate a copertura delle spese di funzionamento istituzionale.

Art. 2.

Per l'anno 1983 le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale per l'esercizio venatorio non destinate, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, agli interventi previsti dall'art. 42 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, sono interamente utilizzate per gli interventi indicati alla lettera *d*), primo comma, dell'art. 1 della presente legge.

A tal fine al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del corrente anno è aggiunto, nella parte « Spesa », il cap. 11070 con la seguente denominazione « Fondo di gestione e d'intervento da erogare, alle associazioni intercomunali e alle comunità montane, per interventi di tutela, incremento, recupero o ripristino delle risorse ambientali e faunistiche », da alimentare in rispondenza alle riscossioni effettuate a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 agosto 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 *giugno* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *luglio* 1983.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1983, n. **59.**

Interpretazione autentica dell'art. 33, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1982, n. 91 - Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il disposto di cui all'art. 33, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1982, n. 91, è riferito agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 agosto 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 giugno 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 luglio 1983.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1983, n. **60.**

Interventi a favore di pubblici servizi automobilistici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della determinazione del costo economico standardizzato previsto dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, i contributi che la Regione è autorizzata ad erogare a titolo di acconto per l'anno 1983, a favore delle aziende pubbliche e private di trasporto in concessione in base all'art. 27-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, saranno corrisposti nella misura stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 90, e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Per l'esercizio dei pubblici servizi automobilistici sottoposti alla sorveglianza regionale, la regione Toscana in analogia e per le stesse finalità della legge regionale 29 maggio 1980, n. 75, concede agli enti pubblici che, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gestiscono i servizi medesimi, contributi straordinari per gli anni 1980 e 1981.

I contributi di cui al comma precedente sono corrisposti, per ciascuno dei menzionati anni, dalla giunta regionale nella stessa misura di quelli concessi, per il medesimo fine, nell'anno 1979 in base alla legge regionale suindicata.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge fa carico al bilancio del corrente esercizio al cap. 12280 « Quota regionale del Fondo nazionale trasporti. Contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private (art. 9 legge 10 aprile 1981, n. 151) ».

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, valutato in L. 5.430.000.000 fa carico al bilancio del corrente esercizio al cap. 12390 che viene istituito con la variazione di cui al successivo comma.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio per l'anno finanziario 1983 sono apportati per analoghi importi, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 agosto 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 giugno 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 luglio 1983.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1983, n. **61.**

Leggi regionali numeri 53/1981 e 50/1982 - Determinazione dei finanziamenti ai comuni per gli anni 1983, 1984 e 1985 per l'esercizio delle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli stessi con decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli anni 1983, 1984 e 1985 i finanziamenti da assegnare a ciascun comune per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, nonché ai comuni singoli e associati di cui all'art. 2 della legge regionale 21 giugno 1982, n. 50, entrambi relativi all'esercizio delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono determinati in un importo comunque non inferiore a quello corrisposto per l'anno 1982.

Le leggi di bilancio, per i singoli anni interessati, determinano, nel rispetto del limite di cui al precedente comma, l'ammontare complessivo della spesa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 agosto 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 giugno 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 luglio 1983.

(5019)

Avviso di rettifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36: « Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 27 del 9 maggio 1980 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » n. 250 dell'11 settembre 1980).

All'art. 2, sesto comma, della legge regionale citata in epigrafe, tra il termine « deliberazione » e « delle procedure » inserire: « del consiglio regionale previa osservanza ».

(4187)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1983, n. **17.**

Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 15 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 17, così come modificato dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, i contributi di « L. 450.000 » e di « L. 150.000 » sono elevati rispettivamente a « L. 600.000 » e a « L. 250.000 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 17 è sostituito dai seguenti:

« I contributi indicati nell'articolo precedente sono corrisposti a partire dal 1° gennaio 1983.

All'erogazione dei contributi provvede l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, a rate mensili.

Entro il 28 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale una relazione illustrativa dell'impiego dei fondi loro erogati nell'anno precedente ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 17 è abrogato.

Art. 4.

L'art. 1 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Ciascun gruppo ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale proveniente dal ruolo unico regionale entro i limiti seguenti:

gruppi fino a tre consiglieri: una unità inquadrata al livello funzionale ottavo o inferiore;

gruppi da quattro a sei consiglieri: due unità, di cui una al livello funzionale ottavo e una al livello quinto o, rispettivamente, a livello inferiore;

gruppi da sette a dieci consiglieri: tre unità, di cui una al livello funzionale ottavo, una al quinto, una al quarto o, rispettivamente, a livello inferiore;

gruppi con oltre dieci consiglieri: quattro unità, di cui una al livello funzionale ottavo, una al settimo, una al quinto, una al quarto o, rispettivamente, a livello inferiore.

Previa richiesta nominativa dei singoli gruppi, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede all'assegnazione del personale che vi consenta, compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora il personale richiesto presti servizio presso la giunta regionale l'assegnazione è disposta dalla giunta regionale d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio.

Il personale di cui al presente articolo presta servizio alle dipendenze funzionali del gruppo secondo le modalità concordate tra l'ufficio di presidenza e i gruppi stessi nel rispetto dei diritti e doveri propri dei dipendenti regionali ».

Art. 5.

L'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 è sostituito dal seguente:

« I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale dipendente dalla Regione, possono avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 1, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale comandato dagli enti locali o da altri enti pubblici ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale.

Agli adempimenti necessari o conseguenti alla costituzione del rapporto di comando provvede la giunta regionale.

In caso di assenze del personale assegnato ai gruppi, superiori a 30 giorni, consentite dalla vigente legislazione, i gruppi possono richiedere all'ufficio di presidenza la sostituzione del personale con le modalità previste dalla presente legge ».

Art. 6.

Per l'espletamento delle proprie attività i gruppi consiliari utilizzano esclusivamente il personale di cui ai precedenti articoli 4 e 5 e con le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge.

E' fatto divieto ai gruppi consiliari di assumere personale a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.

Art. 7.

L'art. 5 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, è abrogato.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1980, n. 52 è così modificato: le parole « non superiore a 67 unità » sono sostituite con le parole « non superiore a 80 unità »; dopo la lettera *e)* è aggiunta la lettera « *f)* personale non di ruolo assunto ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 ». Tale personale deve essere stato assunto da una data non successiva al 1° gennaio 1981 e risultare in servizio a tempo pieno e continuativamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Per il personale di cui alla lettera *f)* del precedente comma i termini previsti dal terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 29 agosto 1980, n. 52 decorrono a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'art. 6 della legge regionale 29 agosto 1980, n. 52 sono soppresse le parole « al personale in servizio presso i gruppi consiliari e ».

Art. 9.

Per la corresponsione delle maggiorazioni dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 62.400.000 che viene fronteggiata con lo stanziamento già iscritto nello stato di previsione della spesa per il detto anno al cap. 1110105 « Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari » i cui stanziamenti di competenza e di cassa restano determinati ciascuno in L. 516.000.000.

Le spese previste dagli articoli 4, 5 e 8 della presente legge, per l'anno 1983, sono fronteggiate con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa per il detto anno al cap. 1210101 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc. » i cui stanziamenti di competenza e di cassa restano determinati rispettivamente in L. 35.000.000.000 e L. 34.893.240.753.

Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti da iscrivere a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per gli anni successivi, con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Norma transitoria

Per il personale dei gruppi consiliari che, in base alla presente legge, non acquisisce il diritto a partecipare ai concorsi per l'inquadramento nel ruolo unico regionale, i relativi contratti di assunzione conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 luglio 1983

MASSI

(4566)

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1983, **n. 18.**

Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1983 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la regione Marche, per i fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai suc-

cessivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A 14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale Porto d'Ascoli-Rimini nord per l'anno 1983, anche con alternanze di entrate ed uscite per caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per l'anno 1983 apposita convenzione con la « Autostrade-Concessioni e costruzioni autostrade S.p.a. » e con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico per definire assunzioni e ripartizioni degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente articolo.

Art. 3.

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente articolo decorre dal 4 luglio 1983 al 3 settembre 1983.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al primo comma nella misura del 50% dell'importo complessivo per l'anno 1983.

Art. 4.

Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni per l'anno 1983.

I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico, determinate sulla base della convenzione di cui al precedente art. 2, alla tesoreria della Regione, la quale provvederà al relativo versamento alla « Autostrade-Concessioni e costruzioni autostrade S.p.a. ».

Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo in entrata 6400016 « Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 alla autostrada A 14 » le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 800 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitolo di spesa 7400016 « Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 alla autostrada A 14 » le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 800 milioni.

La giunta regionale è autorizzata a prevedere, nella convenzione di cui al precedente art. 2, una clausola che consenta la compensazione amministrativa con quelle amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano provveduto al pagamento delle quote di propria pertinenza, stabilite secondo i criteri di cui all'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1982, n. 44 e dell'art. 2 della presente legge.

Al pagamento della spesa autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo si provvede con lo stanziamento del cap. 222116 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 con la denominazione « Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1983 » e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 800 milioni.

Alla copertura della spesa di lire 800 milioni si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali » - elenco n. 2 - partita n. 2.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 luglio 1983

MASSI

(4767)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. 49.

Partecipazione agli oneri conseguenti all'attività di restauro del duomo di Como.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 2 giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 250 milioni al comitato per la salvaguardia del duomo di Como quale partecipazione della Regione agli oneri direttamente conseguenti alle opere di restauro e straordinaria manutenzione della cattedrale di Como, richieste dal peculiare stato di deterioramento in cui versa.

Art. 2.

1. L'erogazione del contributo è effettuata per il 50% sulla base dell'avvenuta presentazione di un progetto di massima delle opere da realizzare e, per il restante 50%, sulla base degli stati di avanzamento delle opere stesse.

2. Al termine della realizzazione delle opere, il comitato per la salvaguardia del duomo di Como trasmetterà alla giunta regionale una relazione tecnico-contabile in ordine agli specifici interventi attuati con il contributo regionale.

Art. 3.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la concessione di un contributo straordinario in capitale di lire 250 milioni.

2. In conseguenza dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma, al quadro di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85, alla parte seconda « Spese per i programmi di sviluppo », tabelle relative a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi », sono apportate le seguenti variazioni:

a) all'ambito 4, settore 6, obiettivo 3, le previsioni di spesa del progetto 4.6.3.1. « Acquisizione di aree riguardanti il demanio regionale e gli enti locali » sono ridotte per le spese di investimento in capitale di lire 250 milioni per l'anno 1983;

b) all'ambito 4, settore 6, obiettivo 4, le previsioni di spesa del progetto 4.6.4.1. « Interventi di valorizzazione e recupero del patrimonio artistico-ambientale » sono incrementate per le spese di investimento in capitale di lire 250 milioni per l'anno 1983.

3. L'onere relativo agli interventi di cui al presente articolo trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-85, parte seconda « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 4.6.4.1. « Interventi di valorizzazione e recupero del patrimonio artistico-ambientale », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » così come modificato dal precedente secondo comma.

4. Al finanziamento dell'onere di lire 250 milioni per l'anno 1983 di cui al precedente primo comma si provvede mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilanico per l'esercizio finanziario 1983.

5. In relazione a quanto disposto dai commi precedenti allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, parte seconda, ambito 4, settore 6, obiettivo 4, progetto 1 è istituito il cap. 2.4.6.4.1.1656 « Contributo straordinario in capitale al comitato per la salvaguardia del duomo di Como per attività di restauro del duomo medesimo » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 250 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 maggio 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1983 è vistata dal commissario del Governo con nota del 26 maggio 1983 prot. n. 21202/7082).

(3955)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 1983, n. 4-86/Legisl.

Adeguamento dell'indennità giornaliera di viaggio spettante ai membri della giunta provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *luglio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13;

Visto l'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1949 in data 11 marzo 1983;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1983 le misure dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, sono così modificate:

L. 66.200 per viaggi nel territorio della regione Trentino-Alto Adige;

L. 115.700 per viaggi nella restante parte del territorio della Repubblica;

L. 148.700 per viaggi all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 marzo 1983

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1983
Registro n. 34, *foglio n.* 47

(4595)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl.

Ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Legisl., e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *luglio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Legisl., registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 20 e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 maggio 1980, n. 6-27/Legisl., registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1980, registro n. 33, foglio n. 161;

Visto che il regolamento ha presentato difficoltà in sede applicativa, per la risoluzione delle quali si rende opportuno apportarvi ulteriori modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4795 del 6 maggio 1983, concernente l'approvazione delle modifiche e integrazioni al citato regolamento;

Decreta:

Sono apportate ai sottoelencati articoli del regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/legisl. e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 maggio 1980, n. 6-27/Legisl., le seguenti modifiche e integrazioni:

l'art. 8 è sostituito con il seguente nuovo articolo:

«I permessi di pesca sono rilasciati in conformità di quanto previsto dallo statuto di cui all'art. 5 della legge e saranno predisposti in modo da contenere indicazioni utili ai fini statistici e di una appropriata verifica tecnica. I relativi moduli sono preventivamente concordati con l'ufficio competente, sentito il comitato provinciale della pesca.

Il pescatore prima di iniziare l'attività di pesca deve segnare la data sul permesso di pesca; inoltre prima di trasferirsi in altre acque o al termine dell'uscita di pesca deve annotare i capi catturati, nonché osservare tutte le indicazioni riportate sul permesso stesso.

Anche indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dall'art. 22 della legge, l'associazione concessionaria adotterà per le inosservanze concernenti la compilazione del modulo, provvedimenti disciplinari proporzionati alla loro gravità»;

all'art. 9, secondo comma, la frase «L'acquicoltore deve dare preavviso della semina all'ufficio competente almeno tre giorni prima» è sostituita dalla seguente: «l'acquicoltore deve dare preavviso della semina all'ufficio competente almeno otto giorni prima dell'effettuazione della stessa, utilizzando all'uopo gli appositi moduli predisposti dallo stesso ufficio»;

all'art. 13, primo comma, dopo la parola «tirlindane;» la locuzione: «è altresì consentito» è sostituita dalla parola «nonché»;

all'art. 14, l'ultimo comma è sostituito con il seguente: «Il prelievo di materiale ittico per la riproduzione dei pesci in loco o per motivi di ordine sanitario, tecnico o per scopi scientifici effettuato in deroga al presente regolamento è subordinato a speciale autorizzazione da parte dell'ufficio competente, il quale prescriverà anche le relative modalità operative. Il pesce prelevato, se possibile, dovrà essere reimesso nelle acque di origine.»;

all'art. 15, nel secondo e nel terzo comma, la parola «Salmonidi» è sostituita dalla seguente: «Salmonoidei»;

all'allegato *B*, punto 4., Antana, sostituire nella colonna: «Tempo di divieto» la data: «dal 1° marzo al 31 maggio» con la seguente: «dal 1° marzo al 15 maggio»;

all'allegato *C*, in corrispondenza della riga: «Salmone» (Oncorhynchus), inserire nella colonna: «Periodi di divieto» la seguente data: «dal 1° ottobre al 31 dicembre»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 maggio 1983

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1983
Registro n. 35, *foglio n.* 76

(4594)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832430)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale ... L. 37.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale ... L. 20.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 73.000

Abbonamento semestrale ... L. 40.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.